

Abbiamo potuto leggere ieri l'ennesima newsletter del Consorzio, che contiene disinformazione ed il solito reiterato attacco al Comitato, nelle persone di Lanna e Pacchioli.

L'attuale *maggioranza* non ha per nulla informato, come al solito, delle ragioni dell'impugnazione del "Regolamento", perché avrebbe dovuto dire che esso va ben oltre gli aspetti organizzativi del seggio elettorale e che, invece, incide illegittimamente sui diritti dei Montecampionesi. Come il Comitato denuncia dal mese di maggio u.s., il CdA, come è ormai solito fare, vuole cambiare a proprio piacimento lo Statuto. Coloro che hanno seguito le notizie che pubblichiamo regolarmente sul nostro sito sanno bene di cosa si tratta.

QUESTA È UN' ULTERIORE PROVA CHE IL COMITATO È L' UNICO CHE TENTI DI FAR RISPETTARE LO STATUTO, CON IL SOLO INTERESSE DI SALVAGUARDARE I CONSORZIATI DA *QUESTA MAGGIORANZA* GUIDATA DAI COMUNI DI ARTOGNE E PIAN CAMUNO CHE AGISCE ORMAI CON ATTEGGIAMENTO PROPRIETARIO.

STIAMO MOLTO ATTENTI A CHI DIAMO LA NOSTRA DELEGA, PERCHÉ VA INTERROTTA LA POLITICA DELL' ATTUALE GRUPPO DI *MAGGIORANZA CHE PERSEGUE SOLO GLI INTERESSI DEI COMUNI*, TRASFORMANDO IL CONSORZIO IN UNA LORO CENTRALE DI SPESA, SE NON IN UNA VERA E PROPRIA PRO LOCO.

Riteniamo che sia cosa utile, a questo punto, informare qui sotto dettagliatamente i Montecampionesi, riportando, [per coloro che volessero esserne informati](#), i motivi per cui abbiamo impugnato il "Regolamento", **pubblicando i passi degli atti giudiziari.**

RICORSO EX ART. 700 CPC

FATTO

1.- Gli attori Lanna Giuseppe e Roberto Pacchioli, oltre ad essere consorziati del Consorzio Montecampione, sono componenti del Consiglio di amministrazione del Consorzio medesimo che peraltro, come recita lo statuto prodotto (doc 1) è una associazione non riconosciuta.

Nel CdA del 31 agosto 2013 è stato discusso ed approvato quello che è stato definito il "Regolamento elettorale" (doc 2). Gli attori hanno votato contro l'approvazione di tale regolamento come risulta dal verbale della seduta (doc 3).

Va premesso che, come risulta dall'art. 1 dello Statuto lo scopo dell'associazione è l'espletamento di alcuni servizi comuni ai consorziati non svolti né dai singoli condomini (per motivi di legge esulando dalle loro competenze) né (per come è avvenuta la "lottizzazione") dai Comuni sui quali insiste la località che sono Artoagne e Pian Camuno.

Il Consorzio è di fatto un "supercondominio" grande con un bilancio di oltre un milione di euro.

2) L'attore-ricorrente Roberto Pacchioli ha inviato al CdA successivo del 5 ottobre, al quale non ha potuto partecipare, una richiesta a mezzo fax di revoca della delibera e del "Regolamento" esponendo alcuni motivi già espressi nelle varie sedi e che ribadiva nella medesima (doc. 4). A sua volta l'attore-ricorrente Lanna Giuseppe formulava analoga richiesta direttamente in CdA del 5/10 u.s., al quale invece ha partecipato. Il CdA respingeva entrambe le richieste di revoca richiamando la lettera parere di Stefano Bassi coordinatore della commissione che aveva redatto detto "Regolamento" (doc. 5) approvato, come detto dal CdA del 31 agosto u.s.

Nel Cda del 5 ottobre u.s. è stata altresì deliberata la fissazione dell'Assemblea Consortile per la data del 4 gennaio 2014.

Pertanto gli attori, che hanno percorso ogni strada sia "argomentativa" nella fase di lavori della commissione della quale Roberto Pacchioli è stato componente (doc. 6-13), sia statutaria avendo votato contro l'approvazione di detto "Regolamento" ("alternativo ai rilievi dell'avvocato Pacchioli" come scritto nel doc 6) in CdA, sia "stragiudiziale" avendo entrambi formalmente richiesto al successivo CdA la revoca di delibera e "Regolamento", non hanno altra strada che quella giudiziale per far valere le ragioni già esposte sulla illegittimità del "Regolamento" medesimo perché contrario allo statuto consortile. Il presente ricorso alla procedura ex art. 700 cpc è determinato dall'urgenza costituita dalla ormai imminente Assemblea Consortile fissata come detto per il 4 gennaio 2014 cosicché appare improduttiva di effetti immediati la via del giudizio ordinario.

Va detto che le ragioni di diritto e statutarie, cui hanno fatto riferimento i ricorrenti negli interventi sopra descritti, erano già emerse in precedenti esperienze elettorali come meglio si vedrà nello specifico dall'esame di alcuni verbali delle commissioni elettorali che hanno operato negli anni 2010/11 e 2012/13 (doc.7-8) ed alle quali si farà riferimento anche per evidenziare la sostanzialità dei motivi, nonché le conseguenze pratiche che spingono i ricorrenti a proporre questa azione in difesa dello Statuto e dunque dei diritti consorziati che si sostanziano anche in rilevanti interessi di natura economica.

DIRITTO

A) FUMUS BONI IURIS. Parte generale.

a) Applicabilità dell'art. 700 cpc nella fattispecie

La stessa giurisprudenza di questo stesso Tribunale, in riferimento alle associazioni, ha chiarito che nella fattispecie, trattandosi di delibera del CdA e non di Assemblea va applicata, in via di ricorso d'urgenza, la procedura ex art. 700 cpc e non quella speciale prevista dall'art. 23 c.c. che si applica solo ed esclusivamente nel caso di richiesta di sospensione dell'efficacia della delibera assembleare. Ci permettiamo di produrre lo stralcio di una decisione di questo Tribunale sul punto (doc. 9).

b) Legittimazione attiva dei ricorrenti

Come detto in premessa i ricorrenti sono componenti del CdA del convenuto Consorzio e al contempo consorziati come da rogiti di acquisti che producono (doc.3-10-11).

c) Premessa di carattere generale: distinzione statutaria tra le competenze del CdA e quelle dell'Assemblea

Come risulta dai verbali delle precedenti commissioni elettorali prodotti (doc. 7,8,16) il CdA negli anni passati era sempre intervenuto per regolamentare lo svolgimento delle elezioni, nel rispetto delle norme statutarie, come ad esempio per la composizione della commissione elettorale, attraverso i rappresentanti di lista, per le modalità di indicazione dei rappresentanti di lista, per determinare il luogo del seggio, gli orari ecc. Lo stesso non se ne è mai discostato, come nel caso dell'indicazione del limite di venti deleghe per ogni consorziato, limitandosi a parafrasare lo statuto che prevede appunto questo limite. Ciò sia detto a ragione del fatto che, in materia, il CdA ha sempre riconosciuto di avere solo incombenze di carattere operativo-esecutivo e di gestione e non altre che sono di competenza esclusiva dell'Assemblea.

Infra sarà evidenziato che l'elaborato, che non senza motivo è stato chiamato "Regolamento elettorale" viola lo statuto e dal punto di vista sostanziale, incide negativamente sui diritti dei consorziati-associati che sono solo ed esclusivamente i proprietari di immobili a Montecampione come da statuto.

B) FUMUS BONI IURIS. Parte speciale. Alcuni singoli punti in contrasto con lo statuto.

a) Punto 9) La consegna delle schede di voto a soggetti diversi dai consorziati.

Quale fatto di comune esperienza va ricordato che il diritto di voto si identifica materialmente e simbolicamente nel possesso della scheda elettorale che viene consegnata al cittadino avente diritto al voto, previo ogni opportuno accertamento sulla sua identità. La scheda viene ritirata dall'avente diritto al seggio elettorale. Il ritiro può essere effettuato presso il seggio dal giorno della sua apertura fino alla chiusura dell'assemblea. L'avente diritto non può che essere identificato con il proprietario o comproprietario dell'immobile.

Infatti, ricalcando sia logicamente sia giuridicamente la struttura di questa associazione atipica, in quanto obbligatoria, tra i proprietari di immobili l'art. 1 recita che "E' costituito tra i proprietari di immobili di cui al successivo art. 5 ...un consorzio obbligatorio.. riconducibile a forma di associazione non riconosciuta. . Il su richiamato art. 5 recita " Tutti i proprietari di immobili di cui all'art 1 siano essi persone fisiche o giuridiche, sono obbligati a partecipare al Consorzio. L'ingresso nel Consorzio avviene in base al titolo di proprietà.". L'art. 9, il primo del titolo III recita "L'assemblea rappresenta l'universalità dei consorziati. Agli effetti della partecipazione alle Assemblee, i consorziati disporranno di un numero di voti pari ad una quota della caratura in milionesimi. I voti complessivi di tutti i consorziati sono pertanto 1.000.000 (un milione)" .

La scheda di voto che viene consegnata dal seggio elettorale nelle modalità temporali di cui sopra identifica la esatta caratura, in milionesimi, della consistenza dell'immobile e ne viene prodotta una riproduzione sub doc. 10.

E' di tutta evidenza che la scheda elettorale costituisce un tutt'uno con il diritto di voto che spetta esclusivamente al proprietario-consorziato, scheda che solo lui può ritirare dal seggio elettorale (tranne il caso in cui egli usufruisca del diritto di delegare previsto dall'art. 10 e di cui tratteremo poi) per poter successivamente esprimere il voto in Assemblea.

Orbene sull'argomento l'impugnato "Regolamento elettorale" al punto 9 così recita: " Il diritto al ritiro diretto della scheda elettorale viene esteso ai familiari di primo grado degli intestatari che certifichino il grado di parentela compilando e firmando l'apposita autocertificazione".

Trattasi di una illegittima privazione del diritto al ritiro-possesto della scheda elettorale a sfavore dell'avente diritto e a favore di chi non ne ha diritto in quanto "i famigliari di primo grado degli intestatari" non hanno diritto alcuno di proprietà, non sono consorziati-associati, e dunque non hanno diritto alcuno al ritiro della scheda elettorale. E' del resto sintomatica e rivelatrice la dizione rinvenibile nel cosiddetto nuovo Regolamento: "Il diritto al ritiro è esteso.", dizione che qualifica il punto 9 come una illegittima riforma dello statuto inammissibile atteso che l'art. 12 dello stesso assegna una qualsivoglia modifica solo alla competenza dell'Assemblea straordinaria (e non certo al CdA).

Questa determinazione volta a violare il diritto dei singoli consorziati-proprietari stupisce alla luce dei diversi casi che si sono verificati nel corso delle operazioni di consegna delle schede nelle precedenti recenti assemblee convocate per le elezioni dei componenti del Cda in data 2010/11 e in quella tenutasi per la sola approvazione dei bilanci del 2011/13, come risultano nei verbali prodotti sub. 7 e 8.

Nel 2010/11 accadde che fu consegnata una scheda alla suocera del consorziato Claudio Cecchetto che aveva delegato al ritiro della scheda al consorziato Borghesi Luigi. Gli sviluppi della vicenda sono esattamente descritti nel citato verbale (pag. 12-13) e si conclude con le scuse del presidente del seggio Luigi Calabrese che qui trascriviamo: " ...voglio sottolineare che a mio avviso è stato commesso un grave errore della Commissione stessa nel consegnare una scheda elettorale, peraltro riguardante un immobile con una caratura milionesimale particolarmente rilevante, ad una persona che non aveva alcun diritto di riceverla. Questo episodio ritengo arrechi grave lesione dei diritti del consorziato Claudio Cecchetto, privato per errore procedurale della Commissione elettorale...". Va detto ed evidenziato che questa conclusione del presidente della commissione Luigi Calabrese fu accettata da tutti i componenti di quella commissione che qui indichiamo: Ghislanzoni Massimiliana, Stefano Bassi, Simone Caporossi (che aveva sollevato il caso), Bombonato Daria (vicepresidente) e Dognini Angiola.

Nel verbale della commissione elettorale 2012/13 la questione delle schede che andavano consegnate esclusivamente al proprietario-consorziato, è stata preventivamente riproposta dal presidente Ghislanzoni Massimiliana che il giorno successivo all'apertura, il 30 dicembre 2012, si è espressa nei termini che qui si trascrivono: "Il giorno 30 dicembre 2012, alle ore 10 il Presidente, in considerazione a quanto informalmente discusso con i commissari nel pomeriggio di ieri circa la necessità di fare rigoroso riferimento allo Statuto, ricordato il "caso Cecchetto" avvenuto nel 2010 di cui pure si è parlato, ritiene doveroso mettere a verbale quanto segue:

l'art. 10 comma 1 e 2 è relativo alla disciplina della convocazione degli aventi diritto a partecipare all'assemblea che sono unicamente i proprietari. Per esercitare tale diritto i proprietari e solo i proprietari si presentano al seggio elettorale muniti della convocazione dalla quale risulta la loro identità. Nel caso in cui la commissione o anche uno solo dei commissari ha dei dubbi sull'identità della persona, alla stessa sarà richiesto un documento d'identità. L'art. 10 dello Statuto esclude pertanto che la scheda di voto possa essere consegnata ad altre persone che non siano i proprietari (figli, suoceri, generi non sono

proprietari)."

I commissari Stefano Bassi Cattaneo e Polo rilevarono che "le norme statutarie non prevedono la delega tacita ad altri consorziati o familiari conviventi" e "Per evitare di creare situazioni di disparità, ritengono di proseguire con gli stessi criteri e procedure adottati negli anni fino alla chiusura della prima giornata di distribuzione delle schede per l'anno corrente" e ritenevano "di dover applicare sin d'ora le norme sopraesposte, rimanendo in attesa di conoscere le determinazioni che il Presidente intenderà esprimere a riguardo." Il giorno successivo il Presidente Ghislanzoni verbalizzava a riguardo: " ..il Presidente dichiara illegittimo se non addirittura illegale quanto hanno verbalizzato i commissari Bassi, Cattaneo e Polo sulla consegna delle schede di voto a soggetti diversi dagli effettivi proprietari di immobili (consorziati) tranne il caso in cui gli stessi abbiano utilizzato il diritto di delegare altro consorziato o suo familiare convivente come da Statuto."

Appare evidente, dalla ricostruzione dei fatti di cui sopra che la siffatta formulazione di un "Regolamento elettorale" abbia avuto lo scopo di dare una parvenza di legittimità normativa alla violazione dello statuto e delle norme sulla proprietà e dei diritti conseguenti come lo stesso Bassi intendeva, nonostante il riconoscimento della illegittimità di tale comportamento, fare.

b) Punto 10. La possibilità di delegare solo un consorziato o "un proprio familiare in possesso della tessera di Residente".

Il punto 10 del "Regolamento elettorale" che si impugna viola con tutta evidenza l'art. 10 comma terzo dello statuto che così recita: "Ogni consorziato potrà farsi rappresentare nell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, soltanto da un altro consorziato o suo familiare convivente con semplice delega scritta in calce all'avviso di convocazione".

Il punto 10 del "Regolamento" estende invece la possibilità di delegare ad un familiare anche non convivente e che sia in possesso della tessera del Residente. Ripetiamo: la violazione è evidente anche in relazione all'introduzione (che vedremo anche in altri successivi punti del "Regolamento") del "possesso" della tessera del residente che in alcun modo può inerire alle questioni elettorali. E' lo statuto che stabilisce chi può essere delegato e quanto alla "convivenza" è chiaro che trattasi di un istituto di diritto pubblico concernente l'anagrafe regolato dalla legge, non altro.

b-1) Punto 21. Candidatura a consigliere condizionata dal possesso della "tessera del residente"

Lo stesso problema di violazione dello statuto sussiste in relazione alla "tessera del residente" per la candidatura a consigliere. L'art. 11 comma 8/a concerne l'elettorato passivo dei consorziati-proprietari e lo estende ai famigliari facendo riferimento all'art. 13. Ciò è indipendente dal "possesso" della tessera che ha le funzioni previste dall'articolo medesimo e non certamente quella di certificare, attraverso il suo possesso, la candidabilità del consorziato o del familiare. C'è da dire inoltre che l'art. 13 ne prevede la "convalida di anno in anno, contestualmente al pagamento dei contributi". Il "Regolamento" così formulato al punto 21 può ingenerare gravissima confusione ed essere interpretato nel senso che solo chi ha pagato la quota consortile può candidarsi a consigliere del CdA. Questa possibile interpretazione sarebbe aberrante alla luce del fatto che lo statuto non prevede alcuna sospensione di alcun diritto del consorziato a seguito del mancato pagamento della quota consortile.

c) Punto 13 che prevede la possibilità di utilizzare deleghe a mezzo e-mail o a mezzo fax inviato non solo presso la sede del Consorzio.

L'art. 10 comma 3 dello Statuto prevede che la delega debba essere "scritta in calce all'avviso di convocazione", determinazione questa che trova riscontro nelle assemblee condominiali e che consente di accertare la paternità effettiva del delegante.

La sola "prassi" invalsa nel Consorzio da quando è stato inventato il fax, è stata negli anni quella di trasmettere via fax la delega, scritta in calce all'avviso di convocazione, del proprietario e inviato da questi al numero di fax del Consorzio ove solo il delegato, presente a Montecampione, poteva ritirarla. Indipendentemente dai motivi che hanno stabilizzato questa prassi va detto innanzitutto che tale prassi ha avuto, senza opposizioni, un utilizzo regolato e accettato negli anni da tutti i consorziati.

Va detto altresì che lo Statuto è stato riformato tre anni fa ed ivi l'Assemblea straordinaria non ha ritenuto né di codificare tale prassi perché era ritenuta ormai consolidata, né dall'altro di modificarla inserendo ulteriori sistemi di trasmissione e scambio. L'Assemblea dunque, anche se gli strumenti tecnologici già esistevano, non ha voluto utilizzarli come a ribadire che la previsione statutaria doveva rimanere immutata. Però tale tacito ammonimento non è stato rispettato dall'attuale CdA che ha ritenuto di approvare a maggioranza un modus operandi che l'Assemblea straordinaria, pur potendolo fare, non ha disposto solo tre anni fa.

d) Punto 15: la delega nulla, pervenuta al Consorzio via fax, utilizzata ai fini del quorum

Va detto che una delega che non ha le caratteristiche per essere tale e cioè di individuare il delegato è nulla e/o inesistente. Ricordiamo altresì che la delega è lo strumento per il ritiro della scheda elettorale. Colui che ritira la scheda elettorale non necessariamente partecipa alla votazione per tutta una serie di motivi accidentali ma anche per un motivo "politico" attinente la volontà di non contribuire al raggiungimento del quorum per la validità delle assemblee, quorum previsto sia dall'art.11 per l'assemblea ordinaria sia dall'art. 12 per quella straordinaria.

Conseguentemente una "delega" irregolare tale non è e non può comunque essere utilizzata in alcun modo, né tanto meno ai fini previsti dal punto 15 del "Regolamento" che si impugna.

e) Punto 7. "Le schede elettorali verranno consegnate staccando l'apposita matrice che andrà a quorum già dal primo giorno di apertura del seggio. Non è consentito il ritiro di schede intere"

Questo argomento viene trattato a questo punto in quanto attiene nella sostanza alla "costituzione" del quorum assembleare.

Dobbiamo dare per scontato che il proprietario-consorziato può disporre come crede del proprio diritto di voto in relazione anche alla possibilità di influire negativamente sul quorum assembleare. Infatti dato il fatto che il seggio elettorale viene da sempre aperto circa una settimana prima dell'assemblea proprio per consentire al maggior numero dei numerosissimi consorziati (più di 2.500) di ritirare la scheda elettorale. Il consorziato normalmente al momento del ritiro della scheda la

fa "validare" facendola timbrare nel punto di congiunzione tra la parte-matrice e la parte scheda-voto vera e propria. Produciamo sub. 10 una scheda già staccata dalla matrice e che reca evidente il timbro di "validazione" per il quorum. Ma se il consorzio non vuole decidere preventivamente se contribuire al quorum o ha già deciso che contribuirà al quorum solo a determinate condizioni che si dovessero determinare in assemblea ha il pieno diritto di farlo, diritto di cui non può essere privato in alcun modo, in ogni caso non certamente da una delibera del CdA.

L'importanza di non privare il consorzio di tale diritto emerge dalla lettura di entrambi i verbali delle precedenti esperienze "elettorali" qui prodotti. Nel verbale dello scorso anno vi sono riportati due episodi. Il consorzio Massironi, dopo aver constatato che nel bilancio preventivo era stato inserito l'importo di 150.000,00 euro da elargire alla società degli impianti sciistici, di cui non era consenziente, ha chiesto di poter restituire la scheda per non contribuire al raggiungimento del quorum (pag. 6 del verbale). I commissari Bombonato Castaldo e Zini hanno così verbalizzato " ..(il Massironi) presentandosi liberamente al seggio per il ritiro della scheda, per esercitare la volontà di non partecipare con la stessa al quorum elettorale, avrebbe potuto ritirare la scheda munita della matrice ma, nel momento in cui la stessa viene trattenuta dalla commissione non è più possibile recedere". Nella stessa occasione il Presidente del seggio, incidentalmente osservava che "il consorzio e ovviamente il suo delegato può ritirare dal seggio elettorale la scheda di voto comprensiva della matrice". L'altro caso, avvenuto nel 2010/11 (doc 7 pag. 5) è quello del consorzio Arzenton che ha ritirato "pacificamente" la scheda intera. Infine nel doc 16 costituente il regolamento del seggio del 2009/10 al punto 6 è scritto che ".chi volesse ritirare la scheda intera deve anticipatamente richiederlo agli addetti alla distribuzione delle schede."

Sul punto pertanto non vi sono mai stati dubbi sulla legittimità di ritirare la scheda intera e dunque è più incomprensibile oltre che illegittimo il punto 7 del "Regolamento" qui impugnato.

f) Punto 24. Revisori dei conti

Va premesso che la figura dei revisori dei conti è stata introdotta nello statuto con la recente sua riforma del 2010. Prima di detta riforma i revisori dei conti erano stati introdotti da una mozione presentata e approvata da una assemblea ordinaria; nel precedente statuto era infatti previsto l'utilizzo di mozioni in Assemblea. Non essendo una figura statutaria, il CdA era intervenuto alcune volte sull'argomento.

Vi è dunque una netta cesura tra la situazione prima della riforma e dopo la riforma dello statuto. Il nuovo statuto così recita all'art. 10 comma 8 lettera d) sui compiti e prerogative riservate all'Assemblea: " l'elezione di tre revisori dei conti per la cui elezione, diversamente per quanto avviene per i consiglieri, sarà possibile una sola indicazione per ogni scheda elettorale".

I revisori dei conti sono dunque scelti con le stesse caratteristiche dei consiglieri del CdA; l'unica differenza nella possibilità di scelta nella scheda: uno invece di tre. E' pacifico che lo statuto nulla dice circa la qualità dei revisori tranne che anch'essi debbono essere scelti tra gli "appartenenti al Consorzio" ai sensi dell'art. 13. La pretesa contenuta nel punto 23 del "Regolamento" volto a condizionarne la candidatura all'iscrizione all'Albo dei revisori dei conti è illegittima sotto diversi profili:

- 1) lo statuto che non prevede che i revisori dei conti debbano essere iscritti ad alcun albo;
- 2) la figura dei "revisori dei conti" professionali e dunque iscritti agli albi, è prevista obbligatoriamente dalla legge per tutta una serie di enti e società, ma non per le associazioni non riconosciute come Il Consorzio che, come dianzi rilevato, peraltro, fino al 2010 non prevedeva statutariamente la figura di un controllore contabile. E' di tutta evidenza che trattandosi appunto di una semplice associazione non è prevista neppure per legge la figura del revisore iscritto negli albi. In ogni caso lo statuto ha previsto che i revisori dei conti, vadano eletti tra gli "appartenenti al consorzio" (art. 11/8/d) che controllino semplicemente le entrate e le uscite dell'associazione, operazioni queste che non richiedono specifiche tecnico-contabili.

Va osservato anche che, dovendo i revisori essere scelti tra gli appartenenti al Consorzio non può ritenersi scontato che ci siano tra questi, necessariamente dei "revisori dei conti" iscritti agli albi, che comunque ce ne siano tre, e che questi tre tutti si vogliano candidare a ricoprire questa carica, motivo questo che potrebbe ridurre o annullare la presenza dei revisori.

Richiamando inoltre il fatto che solo dopo la sua riforma lo statuto ha previsto i revisori dei conti, ogni riferimento alla fattispecie può esser fatto a quanto è avvenuto dal 2010 in poi.

Orbene alle elezioni del 2011, le prime avvenute con il nuovo statuto sono stati eletti tre revisori senza che agli stessi fosse stata chiesta nessuna documentazione preventiva all'atto della candidatura, come si evince dal verbale della commissione. Vi furono quattro candidature e furono proclamati eletti, ovviamente quelli che ebbero più voti rispetto al quarto, come pure risulta dal verbale (doc. 7 pagg. 14-15). Degli eletti solo uno, Carretta, era revisore professionale; e lo era pure il primo dei non eletti il dott. Remo Internullo.

Due degli eletti dunque erano dei semplici consorziati (i revisori Pagani e Leporatti); costoro hanno svolto e continuano a svolgere la loro attività di revisori dei conti e controllori come risulta tra l'altro dalla documentazione prodotta che consiste nella loro relazione ufficiale all'ultima assemblea ed in uno scambio di lettere con il Consorzio. Tutte le altre relazioni sono agli atti del Consorzio.

Come si vede anche questa fattispecie è stata normata dallo statuto in vigore e correntemente già applicata (doc. 14, 14/1-2-3).

g) Punto 23. divieto di candidarsi in assemblea a revisore

Questo punto è illegittimo in quanto funzionalmente collegato al precedente. Si vuole stabilire un controllo preventivo sulle candidature a revisore in funzione dei presunti titoli necessari. In ogni caso infatti la previsione della candidatura anche al di fuori dell'assemblea è prevista motivatamente in funzione della creazione delle eventuali liste che nominano il rappresentante di lista. Per i revisori le liste non esistono.

Non possiamo qui riportare le argomentazioni della difesa del Consorzio per ovvi motivi, ma li si può dedurre dalla replica alle stesse argomentazioni che di seguito trascriviamo. Si può in ogni caso verificare come il Consorzio più che portare argomenti per superare le contestazioni al "Regolamento" ha formulato numerose "eccezioni" di carattere meramente

procedurale al fine di impedire che il giudice si pronunciasse.

REPLICA AGLI ARGOMENTI DEL CONSORZIO

Sull'argomento che la vicenda andava portata in CdA e non avanti al giudice

Trattasi di un argomento che chiaramente non corrisponde al vero. C'è la prova in atti che il sottoscritto avv. Pacchioli ha partecipato alla commissione per la redazione del "regolamento"; è provato documentalmente che ha ivi portato gli stessi argomenti di natura giuridica che sono qui trattati; è altresì documentale che gli stessi argomenti ha portato, insieme all'altro consigliere Lanna al CdA del 31 agosto 2013; ha scritto inoltre una lettera al CdA successivo chiedendo la revoca della delibera spiegando ancora i motivi della richiesta (anche se erano ovviamente noti). Per tutta risposta c'è stata la lettera del sig. Bassi che si commenta da sola. Eppure anche nella comparsa di risposta si reitera l'accusa di non aver voluto discutere prima della questione e di non averla risolta all'interno del Consorzio. Si aggiunga che in sede di prima udienza i ricorrenti hanno aderito all'invito del giudice a trovare una conciliazione, invito disatteso dal Consorzio

Sulla asserita inapplicabilità dell'art. 700

Abbiamo già fatto sopra riferimento all'ordinanza della dott.ssa Mossi di questo stesso Tribunale resa tra le stesse parti ed avente sul punto lo stesso oggetto visto che si trattava di impugnazione di delibera del CdA. Avevamo prodotto solo l'estratto che interessava ma abbiamo piacere che controparte l'abbia prodotta in toto anche soprattutto a motivo di quanto diremo nella preannunciata parte finale dedicata al "contesto". E dunque contro una giurisprudenza solo massimata, non controllabile nella sua esatta valenza, contro massime anche molto vecchie che riguardano anche società per azioni ecc. i ricorrenti avevano a disposizione una giurisprudenza recente, specifica resa tra le stesse parti e da questo stesso Tribunale. I ricorrenti inoltre hanno fatto anche riferimento (non proprio di carattere "causidico") alla possibilità, alla luce della riforma dell'art. 700, di risolvere la questione velocemente e senza il necessario corollario-strascico della causa di merito.

Hanno soprattutto fatto una scelta "obbligata" anche in ragione del contenuto dell'ordinanza della dott.ssa Mossi che qui riassumiamo: a) l'art. 23 si riferisce specificamente ed espressamente alla delibera dell'assemblea; b) contro la delibera del CdA non c'è rimedio tipico e dunque vale il carattere residuale dell'art. 700; c) inoltre l'art. 23 non può prevedere una configurazione di effetti diversi dalla sospensione della delibera assembleare e in questo caso, come nell'altro di cui all'ordinanza prodotta, le richieste cautelari ed i relativi eventuali provvedimenti, sono di carattere più duttile e mirato all'ottenimento di un risultato attraverso l'utilizzo pieno della discrezionalità del giudice che è proprio dell'art. 700.

Sulla contestata mancanza delle conclusioni di merito

Trattasi di un vero e proprio fuor d'opera in quanto la riforma a cui abbiamo fatto cenno sopra ha reso l'art. 700 uno strumento duttile e soprattutto autosufficiente. Non è prevista più la strumentalità rispetto al necessario giudizio di merito come era prima del 2005 e dunque non sono più previste le conclusioni, prima obbligatorie, del non più necessario giudizio di merito.

Sulla presunta decadenza

Va detto prima di tutto che per le delibere del CdA non hanno termini di decadenza ai fini dell'impugnazione, né di carattere statutario né per motivi di analogia in quanto lo statuto non lo prevede mentre lo ha previsto per le delibere assembleari.

Va detto comunque, senza aderire alla tesi della decadenza, che vale anche qui la nuova valenza del ricorso ex art. 700 che è divenuto autosufficiente e dunque vale come impugnazione visto che, se nessuna delle parti instaura il giudizio di merito, il provvedimento eventualmente emesso, permane.

Sulla consegna della scheda "estesa" ai famigliari di primo grado. "Caso Cecchetto".

Ci aiuta a smentire la ardita affermazione avversaria secondo cui il "caso Cecchetto", con questo regolamento impugnato, non si sarebbe verificato, ancora l'eterogeneità dei fini della nostra produzione; questa volta non è la scheda voto ma sono i rogiti con i quali abbiamo tenuto a provare la nostra legittimazione attiva (in altro luogo ci era stata eccepita la carenza) da entrambi i quali risulta che gli intestatari sono sia il ricorrente che la moglie. Orbene, visto anche l'attuale regime legale di comunione dei beni, marito e moglie a Montecampione in altissima percentuale dei casi sono comproprietari e dunque ai fini consortili "consorziate". La suocera è la madre della moglie rispetto al marito. La madre della moglie è parente di primo grado.

Non riteniamo sia il caso di andare oltre sull'argomento.

Ribadiamo quanto è evidente e cioè che il parente, anche di primo grado, non ha diritto; non ha diritto al ritiro della scheda elettorale perché, come verbalizzato in occasione del "caso Cecchetto" la consegna a qualsiasi terzo, anche parente, della scheda elettorale priva il consorzio di un proprio inalienabile diritto assoluto. Anche a questo punto non è il caso di andare oltre, ma richiamiamo l'assurdità che a ritirare la scheda di voto nelle normali elezioni sia un nostro parente di primo grado invece di noi stessi, la eventualità non proprio remota che si sia in lite con i parenti di primo grado o semplicemente non si abbiano le stesse idee su come votare a Montecampione alle elezioni consortili.

Sui revisori dei conti

E' pacifico che due revisori dei conti, Pagani e Leporatti non iscritti ad alcun albo ma semplici consorziate, come da previsione statutaria introdotta per la prima volta nello statuto nel 2010 (prima i revisori non erano previsti dallo statuto) e dunque nella vigenza del nuovo statuto si sono candidati, sono stati eletti dall'assemblea, sono stati proclamati eletti dalla commissione elettorale ed hanno svolto, così come stanno ancora svolgendo, il compito di controllo al quale sono stati chiamati dall'assemblea dei consorziate.

Questa non può essere definita prassi, come fa controparte, ma normale applicazione già avvenuta dello statuto.

Il fatto che, in un caso eccezionalissimo di dimissioni di tutti i revisori, il presidente Lanna abbia chiamato, "motu proprio", un revisore professionista per chiudere i bilanci, per di più spiegando nella lettera che ciò avveniva perché non c'era possibilità materiale di eleggere i nuovi revisori, non significa alcunché per la tesi avversaria e invece conferma quella dei ricorrenti.

Sui precedenti regolamenti

E' vero che ci sono stati precedenti regolamenti emanati dal CdA ma, come abbiamo già rilevato in ricorso, mai che abbiano inciso sui diritti dei consorziati in quanto sempre si sono occupati di questioni organizzative e di tipo logistico.

Sulla scheda "intera"

E' vero che il CdA ha preso atto in diverse occasioni dell'opportunità di evitare che la "messa a quorum" delle schede avvenisse solo in assemblea e questo per ovvi motivi di tempo in quanto questa operazione concentrata in ambito temporale necessariamente ristretto, avrebbe fatto mancare il tempo per la discussione e voto. Ma la "messa a quorum" già in data anteriore all'assemblea è sempre avvenuta su base volontaria del consorziato e in tutte le delibere sull'argomento è rimasto fermo in modo espresso il diritto al ritiro della scheda "intera" e cioè della scheda tout court.

Viola il diritto del consorziato il regolamento che glielo nega negandogli la possibilità di ritirare la scheda "intera". Sostenere che non cambia nulla è negare l'evidenza solo se si tiene a mente che l'assemblea per essere valida prevede proprio il superamento del previsto quorum e negare il diritto alla scheda "intera" significa negare il diritto a contribuire o meno al raggiungimento del quorum, e dunque negare un diritto primario di chi è associato e come tale ha diritto di azione legittima di qualsiasi tipo in assemblea.

Sul legame tra il possesso della tessera del residente e la capacità di essere delegato

La previsione statutaria è chiara: può essere delegato al ritiro della scheda voto solo un altro consorziato o un suo familiare convivente.

E' questa una previsione ovvia di natura pubblicistica in quanto la convivenza è attestata solo dallo stato di famiglia non da altro. Sempre arditamente controparte arriva a sostenere che la convivenza sarebbe invece attestata dalla tessera del residente e che sarebbe comunque riferita alla casa di Montecampione (esclusivamente di villeggiatura).

Trattasi di assurdità che si commenta da sola. Ma anche in questo caso facciamo un esempio per chiarire meglio la evidente non verità di una simile affermazione e pensiamo ai casi dei tanti consorziati proprietari dei locali commerciali e dunque non adibiti ad abitazione come il barista, il macellaio, il ristoratore. Essi possono ben avere dei familiari conviventi ma solo alla loro effettiva residenza e non certamente "conviventi" a Montecampione dove non hanno casa ma solo un "negozio".

Elettorato passivo

Anche su questo punto la difesa avversaria non ha fondamento in quanto ribalta semplicemente la questione. Identifica infatti con il possesso della tessera il diritto all'elettorato passivo quando il diritto è del consorziato appartenente al Consorzio ai sensi dell'art. 13. Che questi possa avere tra i suoi diritti quello di richiedere la tessera del residente per usufruire di alcuni servizi è un altro discorso. Non può, il diritto primo del consorziato o dell'appartenente al consorzio, essere condizionato dalla richiesta o meno e dunque dal rilascio da parte degli uffici del Consorzio e quindi dal possesso materiale di detta tessera.

Tra l'altro controparte nulla ha detto sulla questione sollevata in ricorso dell'aggiornamento della tessera legata al pagamento delle quote. Si è consorziati indipendentemente dal pagamento della quota consortile. Il mancato pagamento non fa venir meno (come in tutte le normali associazioni) la qualità di associato ma invece dà al Consorzio il diritto di chiedere ingiunzione di pagamento della quota. Dal Consorzio, stante il vincolo di obbligatorietà assunto all'atto del rogito, non si esce se non si paga la quota consortile!

Utilizzo del fax senza controllo e della posta elettronica

Per la consegna-trasmissione della delega lo statuto, anche quello attuale che è stato riformato quattro anni fa, non prevede che l'utilizzo dell'originale della convocazione in calce alla quale c'è la stampigliatura della delega. E sulle relative considerazioni sul punto richiamiamo quelle del ricorso. E' vero che c'è stata negli anni una prassi accettata e attuata in questo modo: il consorziato non presente a Montecampione nel periodo dell'assemblea, che aveva ricevuto con raccomandata alla sua residenza (quella normale di Milano, Brescia, Bergamo) come da previsione statutaria, poteva mandare dal suo fax la delega debitamente e completamente compilata al numero di fax del Consorzio. Qui la segreteria teneva un elenco delle ricezioni, consegnava il fax delega direttamente al delegato (che normalmente viene preavvertito dal delegante) o tramite il seggio elettorale. Questo sistema ha evitato nei limiti del possibile confusioni, abusi ed anche brogli. Ricordiamo che il fax è indistinguibile come "originale" da una fotocopia qualsiasi.

Ciò detto, poiché la prassi non la stabilisce una delibera del CdA tutte le altre previsioni del regolamento sono contrarie allo statuto e dunque inammissibili; sono di fatto inammissibili a motivo della possibilità di abusi e veri e propri brogli.

Sulla delega inviata a mezzo fax, nulla in quanto mancante dei dati essenziali, considerata come volontà di voto e inserita nel quorum.

E' perfino imbarazzante che tale argomento sia stato reiterato e che se ne debba discutere ancora. Ci riportiamo al ricorso e brevemente **ribadiamo che una delega nulla non serve a niente**. Ribadiamo altresì che il delegato non è tenuto al ritiro della scheda ma ha il diritto di esercitare ogni diritto proprio del delegante. Utilizzare (da parte di chi?) la delega nulla per prelevare la scheda-voto corrispondente, considerarla ai fini del quorum quanto alla matrice e bianca ai fini del voto è un'operazione a nostro avviso addirittura illecita.

IL COMITATO PER MONTECAMPIONE

05/12/2013